

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula..... Membro designato dal Conciliatore Bancario (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 23 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO E DIRITTO

Con atto del 4.1.2010 la ricorrente ha lamentato l'illegittimo comportamento della banca per aver addebitato nel conto corrente la somma di € 500,00 a titolo di "*commissione di finanziamento*" (calcolata nella misura dello 0,50% dell'importo complessivo del fido), segnalando di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, o, comunque, alcuna richiesta di modifica del contratto. In virtù di ciò la ricorrente ha chiesto la restituzione dell'indicato importo e la non applicazione della citata commissione per il futuro.

Con nota del 18.11.2009 l'intermediario ha respinto le censure, rilevando come l'addebito fosse in linea con la previsione dell'art. 2 *bis* del d. l. n. 185 del 2008 (introdotto in sede di conversione dalla l. n. 2 del 2009), e come fosse stata inviata (ai sensi dell'art. 118, co. 2, TUB) la proposta di modifica unilaterale del contratto.

In data 25.2.2010 la banca ha comunicato che la vertenza era stata definita bonariamente con rimborso dell'importo addebitato e rinuncia della cliente alle proprie richieste. A dimostrazione di ciò ha trasmesso dichiarazione di quest'ultima del 24.2.2010.

Come si è appena osservato la questione è stata definita dalle parti. La banca ha trasmesso la nota della ricorrente del 24.2.2010 che ha espressamente dichiarato che è intervenuta una transazione e che la medesima "*si intende soddisfatto e... che null'altro ha a pretendere dall'Arbitro Bancario Finanziario*". Al di là dell'utilizzo di una terminologia ed una forma improprie appare chiara la volontà della cliente di rinunciare al ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 191 del 02 aprile 2010

**PQM**

**Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI